



STATUTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Costituzione

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4.3.2010 n. 28, è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia (d'ora in avanti anche Consiglio dell'Ordine o CDO), con delibera del 18 febbraio 2011 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia, l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Imperia (d'ora in avanti anche Organismo o ODM).

Art. 2

Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

L'Organismo è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del Consiglio dell'Ordine.

I fondi per il funzionamento dell'Organismo vengono erogati dal Consiglio dell'Ordine salvo l'utilizzo delle entrate derivanti dall'attività di mediazione.

L'Organismo è comunque dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del CDO secondo quanto disposto nel titolo IV del presente Statuto.

L'Organismo, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti col terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente.

Il CDO è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione.

Art. 3

Scopo

L'Organismo ha lo scopo di provvedere stabilmente all'attività conciliativa e di mediazione prevista da D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 attraverso procedimenti affidati a mediatori iscritti all'albo professionale degli Avvocati o all'elenco dei Praticanti abilitati al patrocinio custodito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia.

L'Organismo non può svolgere anche funzioni arbitrali nè fornire consulenze.

L'Organismo svolge la propria attività attraverso:

- a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione di procedure di mediazione;
- b) la formazione di soggetti qualificati professionalmente per l'attività conciliativa;
- c) ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo delle procedure di mediazione.

Art. 4

Sede dell'ODM.

L'ODM ha sede presso la sede del CDO, salva diversa disposizione di quest'ultimo; l'ODM svolge le sue funzioni anche negli altri locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Imperia all'interno del Palazzo di Giustizia di Imperia, via XXV aprile n. 67 ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28.

Il procedimento di mediazione potrà anche essere svolto in altri luoghi da individuarsi con il consenso delle parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

Art. 5

Personale dipendente

L'ODM si avvale del personale dipendente del CDO che delega proprio/i dipendente/i a svolgere compiti di segreteria. Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

TITOLO II

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 6

Organi dell'Organismo

Organi dell'Organismo sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario.

Art. 7

Il Presidente

Presidente dell'Organismo è il Presidente del Consiglio dell'Ordine o suo delegato scelto con delibera del CDO.

Art. 8

Funzioni e compiti del Presidente

Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo dell'Organismo che presiede di diritto, fissando i punti all'ordine del giorno e, sulla base delle delibere di tale organo, promuove l'attività dell'Organismo e ne esprime all'esterno gli indirizzi.

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti e in ogni sede l'Organismo; esamina, in via preliminare e sommaria eventuali esposti nei confronti dei mediatori ed è coadiuvato dal Segretario.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'ODM è composto da due membri nominati dal CDO e scelti tra gli iscritti all'albo dell'Ordine degli Avvocati Imperia, oltre al Presidente del CDO che lo presiede di diritto. Al suo interno l'ODM elegge a maggioranza di voti il Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono, di regola, le loro funzioni a titolo gratuito.

Il CDO potrà attribuire loro, per lo svolgimento delle funzioni, un'indennità che dovrà in ogni caso rispettare i limiti di cui al successivo art. 25.

I componenti dell'ODM restano in carica in coincidenza con il mandato del CDO e comunque fino a nuova deliberazione del CDO.

Art. 10

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, ed anche "*ad horas*", con comunicazione verbale, ovvero telefonica.

Il Consiglio Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno due componenti. In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate in un apposito registro custodito nella segreteria del CDO.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale quella del Presidente o del suo facente funzioni.

Art. 11

Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è il responsabile dell'Organismo e ha la funzione di organizzare e gestire il servizio di mediazione, compiendo quanto altro necessario per il regolare funzionamento dell'ODM secondo quanto stabilito nel presente Statuto, nel Regolamento e nelle disposizioni di legge.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei mediatori, che potrà anche essere suddiviso per competenze e per materie, e a sottoporlo al CDO per la ratifica, secondo quanto stabilito al successivo articolo 15. Il Consiglio Direttivo dovrà altresì comunicare al responsabile del Registro degli Organismi tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo formativo del mediatore.

Il Consiglio Direttivo ha in particolare i seguenti compiti:

- a) valutare con apposito colloquio il concreto possesso delle necessarie competenze da parte dei mediatori che faranno richiesta di iscrizione all'ODM e, in caso di giudizio positivo, procedere alla loro iscrizione, verificata anche la sussistenza di tutti i requisiti di legge;
- b) fissare la decorrenza dell'obbligo assicurativo del mediatore, sospeso per il periodo iniziale secondo quanto stabilito dal successivo art. 16;
- c) deliberare l'entità dei compensi spettanti ai mediatori. Per il periodo di iniziale funzionamento dell'ODM il compenso è fissato nella misura del 60% delle indennità che l'organismo percepirà dalle parti per ogni singolo procedimento. È fatta salva la possibilità per l'ODM di modificare in ogni momento, con delibera del Consiglio Direttivo e preferibilmente all'esito di un rendiconto periodico da cui

- consegua l'insostenibilità economica della relativa spesa, la percentuale inizialmente stabilita; la delibera, che dovrà essere anche ratificata dal CDO, varrà solo per il futuro e dovrà essere resa pubblica nelle forme più opportune;
- d) stabilire eventuali standard qualitativi dei mediatori che prevedano requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi di legge ed indicare gli eventi formativi obbligatori per l'aggiornamento professionale dei mediatori accreditati presso l'Organismo, in modo da assicurare il mantenimento degli standard qualitativi stessi;
 - e) sorvegliare l'andamento dell'attività dei mediatori attraverso riunioni periodiche volte ad esaminare le problematiche emerse nel corso dell'attività;
 - f) vigilare sul rispetto da parte dei mediatori designati degli obblighi cui sono tenuti;
 - g) esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori;
 - h) provvedere, in caso di mancanze da parte del mediatore, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di mediazione o, nei casi più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco dei mediatori;
 - i) esaminare le richieste di mediazione, con facoltà di non accettarle per giustificati motivi, e provvedere alla designazione dei mediatori ed alla loro sostituzione nei casi previsti dal regolamento;
 - l) individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, nonché negli altri casi previsti dal regolamento; aumentare fino ad un quinto l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare; rideterminare l'indennità qualora, all'esito del procedimento, l'accordo sia raggiunto su valori superiori rispetto al scaglione determinato dalle parti; ridurre l'indennità prevista nel caso in cui non si tenga l'incontro di mediazione per mancata adesione al procedimento;
 - m) nominare, su richiesta del mediatore, un coadiutore del mediatore scegliendolo tra quelli ricompresi nell'elenco degli esperti che avranno dichiarato di accettare le tariffe allegate al D. Lgs. 28/2010;
 - n) nominare, previo accordo delle parti, un collegio composto al massimo di tre mediatori;
 - o) designare, ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, un esperto iscritto all'albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale. La nomina sarà subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenere gli oneri secondo i compensi dovuti all'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali;

- p) tenere il Registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressive, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito;
- q) provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato e a tutti gli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di conciliazione stragiudiziale esperito dal mediatore designato;
- r) conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione;
- s) tenere un Registro, che potrà essere anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite;
- t) predisporre il rendiconto contabile finanziario calcolato al 31 dicembre di ogni anno solare da trasmettersi al CDO per la sua approvazione;
- u) trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro Ministeriale, entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;
- v) rideterminare ogni tre anni l'ammontare delle indennità dovute per la mediazione e fissate inizialmente come da tariffario allegato al Regolamento;
- z) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamento stabilite per gli ODM.

È in facoltà del Consiglio direttivo stipulare accordi di collaborazione con altri organismi di conciliazione e/o con rappresentanti di singole categorie professionali o C.C.I.A.A.

L'ODM e/o il CDO, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2, lett. b) del DM 18.10.2010 n. 180, non possono assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c) del DM 18.10.2010 n. 180.

Art. 12

Funzioni e compiti del segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario del Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, cura l'esecuzione di ogni delibera del Consiglio Direttivo; coordina e dirige, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, il personale dipendente dell'Organismo; cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi dei mediatori e di ogni altro documento di cui sia prevista la conservazione da parte dell'ODM e sovrintende alle procedure di individuazione, di nomina e di sostituzione del mediatore.

Art. 13

Il Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo è designato dal Consiglio Direttivo tra il personale dipendente messo a disposizione del CDO.

Nel caso di unico dipendente costui assumerà la qualifica di Segretario Amministrativo.

Art. 14

Funzioni e compiti del Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo è a capo della eventuale Segreteria Amministrativa dell'Organismo da costituirsi in presenza di più dipendenti.

Il Segretario Amministrativo coadiuva il Segretario del Consiglio Direttivo e il Presidente, tiene il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, provvede alla custodia dei relativi Registri.

Il Segretario Amministrativo, coadiuvato dalla Segreteria Amministrativa in caso di più dipendenti, è incaricato di custodire ciascun fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. Cura altresì la conservazione del fascicolo per tre anni successivi alla chiusura del procedimento.

Il Segretario Amministrativo ha la gestione della contabilità e del bilancio dell'Organismo.

Il Segretario Amministrativo, coadiuvato dagli altri eventuali dipendenti, cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione; svolge attività di segreteria per la ricezione delle richieste; cura l'effettuazione delle comunicazioni e delle notifiche, assicurando l'indicazione del numero di iscrizione dell'ODM nella corrispondenza ed in tutti i casi previsti dalla legge; tiene i fascicoli delle procedure di mediazione, eventualmente con registro informatico, consentendo alle parti in lite l'accesso agli atti del fascicolo nei limiti indicati nel Regolamento.

Coloro che operano presso la segreteria devono essere imparziali, non entrando mai nel merito delle singole controversie. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 28/10, sono tenuti all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni assunte durante i procedimenti di mediazione.

TITOLO II

DEI MEDIATORI E DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 15

L'Elenco dei mediatori

L'O.D.M si avvale per svolgere le sue funzioni di un Elenco dei mediatori composto esclusivamente da avvocati e/o praticanti abilitati al patrocinio iscritti nell'albo e nel registro custodito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia. Essi inoltre dovranno possedere tutti gli altri requisiti richiesti dal D. Lgs. 28/2010 e dalla legge in generale, dal DM. 180/2010 e dal presente Statuto e dal Regolamento dell'Organismo. L'Elenco dei mediatori potrà anche essere suddiviso per competenze per valore o specializzazioni in materie giuridiche. L'ODM deve comunque periodicamente provvedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori. L'Elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 giorni dalla ratifica del CDO, al Ministero competente.

Per il primo periodo di funzionamento dell'ODM gli elenchi potranno essere aggiornati anche con cadenza temporale diversa, in funzione del numero delle nuove richieste che perverranno.

I mediatori svolgono la propria attività presso l'ODM sotto forma di prestazione d'opera professionale,

Art. 16

Requisiti del mediatore

Il mediatore, deve:

- essere in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. 28/2010 e dal D.M. 180/2010 e/o successive leggi e/o regolamenti in materia;
- essere un avvocato iscritto all'albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Imperia o un praticante abilitato al patrocinio iscritto al registro custodito presso il C.d,O. di Imperia, che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione tenuti dai soggetti a ciò abilitati dal Ministero di Giustizia;
- avere superato con risultato positivo la valutazione discrezionale che il Consiglio Direttivo effettuerà all'esito del un colloquio che dovrà precedere l'iscrizione;
- essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità derivante dall'attività di mediazione, con un massimale di almeno 500.000,00 euro. Per il primo periodo di funzionamento dell'ODM tale obbligo è sospeso sino a apposita deliberazione del Consiglio direttivo.

Art. 17

Degli obblighi del mediatore

Al mediatore è fatto obbligo di rispettare tutti i doveri prescritti dal D. Lgs. 28/2010 e dal suo regolamento, di mantenere i requisiti di onorabilità fissati dal D.M. n. 180/2010 e di rispettare infine tutte le norme contenute nel Regolamento e nel Codice Etico allegati al presente Statuto. Essi, inoltre, devono frequentare i corsi di formazione nonché i corsi e/o seminari di aggiornamento secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore.

I mediatori accreditati presso l'Organismo di Mediazione devono, nell'ambito del circondario del Tribunale di Imperia, prestare la loro opera esclusivamente per l'organismo istituito dal CDO.

L'Organismo ha la facoltà, fermi gli standard minimi indicati dalla legge, di richiedere ai propri mediatori requisiti ulteriori, che verranno stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 18

Incompatibilità imparzialità

Il mediatore designato dall'ODM a svolgere la propria opera non deve avere alcuna incompatibilità con l'incarico da svolgere ed in particolare non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal Regolamento e da specifiche norme di legge.

Il mediatore deve presentare all'ODM e per esso al Consiglio Direttivo, nei tempi e secondo le modalità previste dal Regolamento, apposita dichiarazione di imparzialità e di adesione al Regolamento e al Codice Etico dell'ODM; nel corso della trattazione deve informare l'ODM della vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera.

Il mediatore è soggetto, oltre che al Codice Deontologico Forense, a tutti i divieti stabiliti dal Regolamento e dal Codice Etico per assicurarne l'imparzialità.

La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore:

- a) equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e di possesso dei requisiti di necessaria competenza;
- b) costituisce fonte di responsabilità per il mediatore;
- c) ha rilevanza deontologica;
- d) costituisce accettazione del Regolamento e del Codice Etico.

Art. 19

Competenze del mediatore

La competenza per valore dei mediatori è così fissata:

- ai mediatori praticanti abilitati al patrocinio potranno essere attribuiti incarichi di valore non superiore ad euro 2.500,00;
- ai mediatori avvocati potranno essere attribuite vertenze di qualsiasi valore.

Art. 20

Designazione del mediatore

Su istanza dell'interessato (o degli interessati) tesa ad esperire la conciliazione stragiudiziale e/o delegata dall'Autorità Giudiziaria, il Consiglio Direttivo provvede a designare il mediatore, con modalità, da specificarsi previamente dallo stesso Consiglio Direttivo, che dovranno assicurare la migliore riservatezza, una regolare turnazione tra gli iscritti di ogni elenco o sottoelenco e una impossibilità di scelta predeterminata da parte del richiedente.

Il mediatore può, altresì, sempre essere scelto di comune accordo dalle parti, purché sia iscritto nell'Elenco dei mediatori dell'ODM.

Nel caso in cui nello svolgimento della procedura fosse necessario nominare un coadiutore del mediatore (contabile o di altra materia specifica), il coadiutore sarà nominato dal Consiglio Direttivo che individuerà il nominativo nell'elenco degli esperti che avranno dichiarato di accettare le tariffe allegate al D. Lgs. 28/2010.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare, previo accordo delle parti, un collegio composto al massimo di tre membri.

Solo in casi particolari, ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il Consiglio Direttivo individuerà un esperto iscritto all'albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale.

La nomina sarà subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenere gli oneri secondo i compensi dovuti all'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali.

All'esperto si applicano le disposizioni del presente statuto e del regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 21

Riservatezza del procedimento

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal Regolamento.

Art. 22

Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco

Il mediatore che non rispetti gli obblighi per esso previsti dalla legge e dal presente Statuto può, in casi di particolare gravità e con delibera motivata del Consiglio Direttivo, essere immediatamente sospeso, in via cautelare, dall'Elenco e sostituito nell'incarico da altro mediatore all'uopo designato. In tal caso il mediatore viene invitato a fornire chiarimenti ed al termine della fase istruttoria il Consiglio Direttivo può determinarsi nei suoi confronti nei seguenti modi:

1. - riammetterlo a svolgere le proprie funzioni;
2. - cancellarlo dall'Elenco dei mediatori, nel qual caso è immediatamente notiziato il C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Nel caso di esposto di una delle parti interessate, il Consiglio Direttivo provvede nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il mediatore interessato e può determinarsi nel seguente modo:

1. - consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;
2. - sospenderlo cautelativamente dall'incarico provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 1, notiziando immediatamente il C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

La sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori è obbligatoria:

- a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo;
- b) nel caso di aperture di procedimento disciplinare;
- c) nel caso di sospensione cautelare dall'attività di avvocato.

La sospensione viene revocata:

- a) una volta divenuta definitiva fa sentenza o fa decisione che definisce il procedimento;
- b) con la pronuncia della sentenza o della decisione anche non definitiva, qualora siano di proscioglimento ovvero irrogano una pena o una sanzione compatibili con l'iscrizione nell'elenco.

La cancellazione dall'elenco dei mediatori è obbligatoria:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) nel caso di violazione degli obblighi e divieti previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. 28/10;
- c) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di tre volte nell'arco di un anno.

Il mediatore che assume funzioni o cariche direttive nell'ambito dell'Organismo e sospeso dall'elenco per la durata dell'incarico.

Dette sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione.

Art. 23

Norme di procedura - rinvio

Le norme per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori, l'attivazione del procedimento di mediazione, la designazione e la prestazione del mediatore, le incompatibilità, le ipotesi di sospensione e cancellazione dall'elenco sono contenute nel presente Statuto e nel Regolamento dell'ODM ad esso allegato, entrambi approvati dal CDO, cui si rimanda.

TITOLO IV LA CONTABILITÀ DELL'ODM

Art. 24

Dei mezzi dell'ODM

L'ODM, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del CDO ed è tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 25

Entrate e uscite

Sono entrate dell'ODM i proventi derivanti dall'attività di conciliazione.

Sono uscite dell'ODM i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, salvo altre uscite che rappresentino costi effettivamente sopportati o che si riferiscano a costi sostenuti dal CDO per l'attività dell'ODM; questi ultimi dovranno essere imputati dal CDO all'ODM con apposita delibera e potranno comprendere, indicativamente, le seguenti voci:

- "spese di cancelleria": modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'ODM;

- "spese postali e telefoniche": maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'ODM;
- "spese personali": incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'ODM;
- "altri costi": costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'ODM;
- le eventuali indennità dei componenti del Consiglio Direttivo deliberate dal CDO, da riconoscersi solo nel caso in cui sussista ancora un avanzo di gestione, e nei limiti di esso, una volta detratte tutte le altre voci sopra elencate.

I compensi ai Mediatori verranno liquidati, preferibilmente a trimestre, su richiesta degli interessati che dovranno allegare apposito preavviso si parcella, per ogni pratica conclusa nel periodo di riferimento.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del CDO previa redazione del rendiconto contabile finanziario da parte dell'ODM.

Art. 26

Controlli sulla gestione contabile dell'ODM

Il controllo sulla gestione contabile dell'ODM è affidata al CDO che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

L'ODM è tenuto a depositare annualmente il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il CDO provvederà, su relazione del Consigliere Tesoriere, alla sua approvazione.

TITOLO V NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 27

Entrata in vigore

Le norme e le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento entreranno in vigore dopa l'iscrizione dell'Organismo nel Registro degli Organismi.

Art. 28

Modifiche dello Statuto e del Regolamento

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento dovrà essere approvata dal CDO; ogni modifica del Regolamento dovrà essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 28/2010.

Art. 29**Allegati**

Costituisce allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante: il Regolamento dell'ODM (allegato A) e relativi allegati.

Art. 30**Norma di chiusura**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano.

Allegato A): Regolamento dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Imperia.